

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1356 del 20/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO VILLA ROMITI - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Firenze n. 57. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione farine di frumento, lavorazione granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Firenze n. 57.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1398 del 20/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO VILLA ROMITI - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Firenze n. 57. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione farine di frumento, lavorazione granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Firenze n. 57.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/10/2018, acquisita al Prot. Com.le 93372 e da Arpa al PGFC/2018/18462 del 26/10/2018, da **MOLINO VILLA ROMITI - S.R.L.** nella persona di Marta Mazzavillani, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Firenze n. 57, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione farine di frumento, lavorazione granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Firenze n. 57, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 95968 del 06/11/2018, acquisito al PGFC/2018/18869, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna, Arpa, HERA S.p.A.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 102009 del 23/11/2018 e successiva Nota Prot. Com.le 102023 del 23/11/2018, acquisite da Arpa ai PGFC/2018/19869 - 19873, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che in data 20/12/2018 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpa al PG/2019/348 del 04/01/2019;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/03/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura: Atto Prot. Com.le 14366 del 15/02/2019, acquisito al PG/2019/25813 del 18/02/2019, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;
- Nulla osta acustico ex art. 8 L.447/1995: Atto Prot. Com.le 24530 del 18/03/2019, acquisito da Arpa al PG/2019/43326, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Considerato che nel Rapporto istruttorio relativi alle emissioni in atmosfera si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: "(...) **Tenuto conto** che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0052054/P del 28/02/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/32726 del 28/02/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli all'istanza di AUA in oggetto;

Visto che con nota prot. n. 21449 del 07/03/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/38016 del 07/03/19, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"... ATTESO

- *che l'area sede dell'attività risulta essere urbanisticamente classificata quale zona A-2 – espansioni storiche del centro (Borghi), in cui sono ammesse dal RUE vigente anche le funzioni di tipo produttivo (uso C6a) ma limitatamente alle sole attività manifatturiere e artigianali di dimensioni inferiori a 200 mq;*
- *che dagli elaborati reperiti in atti relativi allo stato di fatto edilizio si evince la presenza di destinazione di tipo produttivo agroalimentare sul sito in questione;*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 175 part. 109 per l'attività svolta dalla richiedente";

Vista la relazione tecnica PG/2019/43504 del 18/03/19 prodotta dal Servizio Territoriale-Distretto di Forlì di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate nell'allegato al presente rapporto istruttorio relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MOLINO VILLA ROMITI - S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MOLINO VILLA ROMITI - S.R.L.** (C.F./P.IVA 01698190400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Firenze n. 57, **per lo stabilimento di produzione farine di frumento, lavorazione granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Firenze n. 57.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;**
 - **Nulla osta acustico ex art. 8 L.447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 06/11/2018 prot. 95968 acquisita al protocollo PGFC/2018/18869 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PGFC/2018/18584 del 30/10/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFC/2018/19268 del 13/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0052054/P del 28/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/32726 del 28/02/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli all'istanza di AUA presentata dalla Ditta.

Con nota prot. n. 21449 del 07/03/18, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/38016 del 07/03/19, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“... **ATTESO**

– *che l'area sede dell'attività risulta essere urbanisticamente classificata quale zona A-2 – espansioni storiche del centro (Borghi), in cui sono ammesse dal RUE vigente anche le funzioni di tipo produttivo (uso C6a) ma limitatamente alle sole attività manifatturiere e artigianali di dimensioni inferiori a 200 mq;*

– *che dagli elaborati reperiti in atti relativi allo stato di fatto edilizio si evince la presenza di destinazione di tipo produttivo agroalimentare sul sito in questione;*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 175 part. 109 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2019/43504 del 18/03/19 il Servizio Territoriale-Distretto di Forlì di Arpae ha trasmesso la

relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 - FOSSA DI RICEVIMENTO - Qui avviene la selezione del frumento con vari controlli di corrispondenza riportati nella documentazione di acquisto e poi esso viene scaricato nella fossa su grigliato aspirato con filtro. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, ma per analogia di attività lo si può ricondurre al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che stabilisce il limite delle sostanze emesse per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" punto 3. della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1;
- annotare su registro la frequenza di controllo del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.

EMISSIONE E2 PREPULITURA - Qui avviene la selezione del grano tenero subendo la prima pulizia per eliminare le parti più volatili come pula e paglia e corpi metallici e viene aspirato su filtro. Tale attività è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.1.13 "Pulitura semi oleosi e cereali vari" che stabilisce il limite delle sostanze emesse per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E2;
- annotare su registro la frequenza di controllo del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.

EMISSIONE E3 PULITURA - Qui avviene la selezione della materia prima che viene pulita dalle leggere impurità e viene aspirato su filtro come emissione E3. Tale attività è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.1.13 "Pulitura semi oleosi e cereali vari" che stabilisce il limite delle sostanze emesse per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E3;
- annotare su registro la frequenza di controllo del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.

EMISSIONE E4 MULINO - il mulino si struttura in cinque piani con le macchine di processo posizionate su piani diversi in corrispondenza verticale per le singole fasi la movimentazione del materiale avviene in via meccanica (coclee, redler) e per caduta ad un piano sottostante dove sono presenti movimentazioni pneumatiche per trasportare il materiale o selezionarlo si provvede ad inviare l'aria di trasporto ai filtri che

operano la pulizia dell'aria con eventuale recupero delle frazioni solide (crusca). Tale attività è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.1.2 "Frantumazione e macinazione di prodotti vari" che fissa il limite delle sostanze emesse per il materiale particolato pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" punto 6. della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E4;
- annotare su registro la frequenza di controllo del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a a maniche.

EMISSIONE E5 SEMOLATRICE - Qui avviene la classificazione delle farine attraverso la macchina detta semolatrice. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, ma per analogia di attività lo si può ricondurre ai Criteri CRIAER punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particolato" che stabilisce il limite delle sostanze emesse per il materiale particolato pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E5;
- annotare su registro la frequenza di controllo del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 25/10/2018 prot. n. 93372, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione farine di frumento, lavorazione granaglie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – FOSSA RICEVIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – PREPULITURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – PULITURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – MULINO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – SEMOLATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**

entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistemi di pulizia automatici ad aria compressa o a flusso d'aria in controcorrente, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, come richiesto al precedente punto 7.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 93372 del 26.10.2018 presentata dalla Sig.ra Mazzavillani Marta in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Molino Villa Romiti S.r.l., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione farine e lavorazione granaglie sito in Via Firenze , 57 Foglio 175 Particelle 109 ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere favorevole di HERA con prescrizioni acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 4934 del 18.01.2019 ;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|--|
| - Responsabile dello scarico: | Molino Villa Romiti S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Firenze, 57 |
| - Destinazione dell'insediamento: | Produzione farine e lavorazione granaglie |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue industriali |
| - Potenzialità dell'insediamento | 250 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | fognatura pubblica—nera "tipo A" |

2. Nella rete fognaria nera di Via Firenze è ammesso unicamente lo scarico derivante da: lavaggio grano.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - SST \leq 1000 mg/l;
 - COD \leq 1000 mg/l;
 - BOD5 \leq 400 mg/l.
4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 250 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto di decantazione (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata in conformità all'art. 6 del D.P.R. 59/2013 all'autorità competente
12. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere

sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

15. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

18. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

19. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;

20. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

21. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: schema di rete fognaria.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA G. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività di produzione farine di frumento e lavorazione granaglie in via Firenze, 57 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico, ma si riserva di eseguire le verifiche post operam;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale o dalla messa in esercizio dell'attività, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel periodo diurno e notturno, dovrà essere riportato in una relazione ed inoltrato all'Autorità competente. Qualora dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i recettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica per ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ;
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
3. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolorpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.